





Servizio Comune Economato e Gestione Contratti AOU Ferrara - AUSL Ferrara

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA

procedura: aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA RADIOLOGIA INTERVENTIVA E LA CHIRURGIA VASCOLARE, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA (CAPOFILA), L'AZIENDA USL DI FERRARA, L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L'AZIENDA USL DI IMOLA.

Importo complessivo 21.062.675,00 (IVA esclusa)

Costi per oneri sicurezza non sottoposti a ribasso e pari ad Euro 0

CIG/ID GARA ANAC: 8816382

Periodo contrattuale: 4 anni eventualmente rinnovabile per altri due.

INDICE:

- Art. 1: Premesse
- Art. 2: Disciplina dell'accordo quadro e dei contratti attuativi
- Art. 3: Piattaforma telematica
- Art. 4: Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
- Art. 5: Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti
- Art. 6: Soggetti ammessi in forma singola o associata e condizioni di partecipazione
- Art. 7: Requisiti generali
- Art. 8: Requisiti speciali e mezzi di prova
- Art. 9: Avvalimento
- Art.10: Subappalto
- Art.11: Garanzia provvisoria
- Art.12: Pagamento del contributo a favore dell'Anac
- Art.13: Modalita' di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
- Art.14: Soccorso istruttorio
- Art.15: Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa
- Art.16: Offerta Tecnica
- Art.17: Offerta Economica
- Art. 18: Criterio di aggiudicazione
- Art. 19: Commissione giudicatrice
- Art.20: Svolgimento delle operazioni di gara e verifica documentazione amministrativa
- Art.21: Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
- Art.22: Verifica anomalia delle offerte
- Art.23: Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
- Art.24: Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 25: Codice di comportamento
- Art. 26: Accesso agli atti
- Art. 27: Definizione delle controversie
- Art. 28: Trattamento dei dati personali
- Art. 29: Norme e disposizioni finali

Art. 1 Premesse

Con determinazione del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti nr. 1791 del 14/11/22 è stata indetta una procedura di gara aperta per la fornitura, suddivisa in lotti non scorporabili, di dispositivi medici per la radiologia interventiva e la chirurgia vascolare, contestualmente sono stati approvati il Bando, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare e tutta la documentazione di gara.

Il fabbisogno presunto della fornitura per tutte le Aziende in unione, le caratteristiche tecniche dei dispositivi richiesti, i singoli costi a base d'asta dei lotti componenti la fornitura sono indicati, unitamente ad un fabbisogno per 4 anni stimato di massima, per tutte le Aziende in unione, nell'Allegato O.T. (offerta tecnica) alla documentazione di gara. Le quantità previste per ciascun lotto si riferiscono ad un fabbisogno da considerarsi presunto e non vincolante, pertanto le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di ordinare, singolarmente, sulla base dell'effettivo bisogno delle loro reali esigenze in maniera frazionata, nell'ambito della durata contrattuale della fornitura, mediante appositi ordinativi intervallati nel tempo ciascuno per quanto di competenza. Le quantità potranno variare in base alle esigenze degli utilizzatori, pertanto la stazione appaltante avrà la facoltà di richiedere al fornitore, durante il periodo contrattuale, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, agli stessi prezzi, patti, oneri e condizioni di aggiudicazione, senza che il Fornitore possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta.

La Ditta fornitrice, non potrà pertanto far valere alcuna eccezione per ogni maggiore o minore quantità di prodotti effettivamente forniti.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, nel corso della fornitura, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative delle singole Aziende Sanitarie.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, pertanto, a fornire gli articoli aggiudicati nella quantità richiesta volta per volta al singolo prezzo pattuito.

Egualmente, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento ministeriale e/o regionale relativo ai prodotti messi in gara; la stazione appaltante si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dal Ministero/Regione, se più favorevoli.

Ugualmente, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, l'attivazione di una gara regionale per l'acquisto centralizzato dei prodotti messi in gara, le ditte aggiudicatarie si impegnano ad adeguare i prezzi a quelli previsti dalla gara stessa, se più favorevoli.

Considerato che l'appalto non presenta rischi da interferenze, l'importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.

Per esigenze cliniche ed interventistiche degli Operatori sanitari dell'Azienda l'affidamento avverrà, per singolo lotto non frazionabile.

Il totale dei Lotti è n. 104, per la maggior parte dei lotti, vedi Allegato O.T. (offerta tecnica), l'affidamento avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica con applicazione del criterio all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi – Codice dei contratti pubblici.

Per i lotti nn. 3 – 4 – 9 – 24 – 25 – 28 – 30 – 33 – 34 – 35 – 36 – 58 – 59 – 62 – 76 - 90, l'affidamento avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica con applicazione del criterio all'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro senza riapertura del confronto competitivo sottoscritto con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett.a).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'aggiudicazione avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice. La fornitura è acquistata in unione d'acquisto tra

l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (capofila), l'Azienda Usl di Ferrara, l'Azienda Usl di Bologna, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e L'azienda Usl di Imola.

Il luogo di consegna della fornitura sarà quello precisato negli ordinativi di fornitura emessi dalle singole aziende.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, capofila nel procedimento di gara, procederà all'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato nell'interesse delle Aziende Sanitarie associate AVEC, con contabilizzazione della spesa conseguente ai competenti conti economici del bilancio aziendale.

Gli adempimenti connessi con la cauzione definitiva e la stipula del contratto, la fatturazione, i solleciti, le contestazioni fino all'eventuale risoluzione dello stesso saranno a cura di ogni singola Azienda Sanitaria.

Con il provvedimento di aggiudicazione sarà formalmente nominato, da ogni singola Azienda Sanitaria, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dr.ssa Maria Cristina Cavallarin - Dirigente amministrativo presso la UOC comune economato e gestione contratti della Azienda Usl ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara: mail: cristina.cavallarin@ausl.fe.it

Art. 2 Diciplina dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi 2.1 Disciplina dell'Accordo Quadro

Per i lotti nn. 3 - 4 - 9 - 24 - 25 - 28 - 30 - 33 - 34 - 35 - 36 - 58 - 59 - 62 - 76 - 90, il corrente appalto è finalizzato alla conclusione di Accordi Quadro con uno o più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del Codice, senza la riapertura del confronto competitivo, in quanto nel Capitolato Speciale sono già stabilite le condizioni per l'esecuzione della prestazione. L'Accordo quadro avrà una durata di anni quattro. L'Accordo Quadro stabilisce, per il lotto per il quale è stipulato, l'importo massimo contrattuale, inteso come importo massimo pagabile per la prestazione oggetto del contratto (comprese eventuali opzioni). Si precisa che: in forza dell'Accordo Quadro, l'Operatore economico che risulterà aggiudicatario e primo in graduatoria, essendo l'appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e smi "all'offerta economicamente più vantaggiosa", si obbliga ad accettare, e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi (in sostanza ordini di fornitura) con le Aziende Sanitarie associate AVEC, tenuto conto dell'Operatore economico risultante secondo in graduatoria, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale. Sostanzialmente l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario in quanto è stabilito che le prestazioni relative a ciascun lotto, saranno affidate a più Operatori Economici in tale misura:

- Operatore Economico aggiudicatario e sottoscrittore dell'Accordo Quadro potrà aver affidato, di volta in volta tramite contratti attuativi (in sostanza ordini di fornitura) prestazioni sino ad un valore pari al 60% (sessanta%) dell'importo di aggiudicazione;
- 2. Operatore Economico risultante 2° in graduatoria potrà aver affidato, di volta in volta tramite contratti attuativi (in sostanza ordini di fornitura), prestazioni sino ad un valore pari al 40% (quaranta%) dell'importo di aggiudicazione.

Si fa inoltre presente che l'importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito all'operatore economico in quanto non è da considerarsi vincolante poichè il fabbisogno dipenderà dalle effettive esigenze cliniche e assistenziali che si presenteranno, senza che le ditte aggiudicatarie dell'Accordo Quadro possano vantare il diritto di ulteriori compensi o indennità di sorta.

2.2 Disciplina dei Contratti Attuativi

Una volta stipulato il contratto di Accordo Quadro (I^ Fase), le prestazioni relative, potranno essere affidate di volta in volta tramite appositi ordinativi di fornitura (II^ Fase) trasmessi all'operatore economico in modalità telematica.

Su ciascun ordine di fornitura, verranno dettagliate le prestazioni contrattuali: forniture, corrispettivo, quantità e modalità di esecuzione delle prestazioni.

L'affidamento degli appalti specifici avverrà senza un nuovo confronto competitivo alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nel contratto di Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario.

Si precisa, altresì, che la stazione appaltante potrà ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sino e non oltre il costo delle prestazioni stabilite per ogni singolo Operatore Economico e, precisamente: per un valore pari al 60% dell'importo totale di aggiudicazione al primo in graduatoria e a scorrere per un importo pari al 40% al secondo in graduatoria.

Art. 3 Piattaforma telematica

3.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità, nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nei manuali di intercenter_ER, nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico- informatiche per la partecipazione alle gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione proprio sito istituzionale alla tempestiva sul sequente https://www.ospfe.it/fornitori/profilo-del-committente bandi in corso dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali reperibili all'indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it quindi cliccare sul menu supporto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://www.ospfe.it/fornitori/profilo-del-committente bandi in corso Si precisa che la Piattaforma è sempre accessibile.

3.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide reperibili sul sito di intercenter_ER, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma:
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Art. 4 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

4.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando e avviso;
- 2) disciplinare;
- 3) capitolato speciale d'appalto;
- 4) domanda di partecipazione (All. A);
- 5) schema di formulario DGUE (All. B);
- 6) Patto di integrità;
- 7) Allegato O.T. (offerta tecnica) limitatamente al nome commerciale, codice ditta, CND, RDM, **con l'esclusione dei prezzi in formato excel**;
- 8) Allegato C Scheda prodotto;
- 9) Allegato D scheda conformità che dovrà essere compilato e firmato dall'impresa offerente, per fornire gli elementi di identificazione dei prodotti offerti;
- 10) Scheda tecnica per ogni dispositivo offerto;
- 11) Modello Offerta economica;
- 12) Offerta Economica (All. O.E.);
- 13) Listino:
- 14) Mod. F23;
- 15) File excel criteri di valutazione.

4.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione dedicata ai chiarimenti della piattaforma Intercenter-ER, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla suddetta Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma regionale intercenter-ER.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, riguardante le comunicazioni relative:

- a) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- b) all'esclusione;
- c) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- d) alla richiesta di offerta migliorativa;
- e) all'aggiudicazione;
- f) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- g) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

Avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 5 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito dalla fornitura, **suddivisa in lotti non scorporabili**, di dispositivi medici per la radiologia interventiva e la chirurgia vascolare. L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con risorse aziendali ed è così costituito da:

L'importo presunto complessivo della fornitura di Euro 21.062.675,00 (IVA esclusa) di cui: €. 12.961.646,00 (IVA esclusa), quale costo complessivo quadriennale presunto a base d'asta dei lotti componenti la fornitura;

€. 6.480.823,00 (IVA esclusa) quale costo per eventuale rinnovo del contratto per un periodo di anni due;

€1.620.206,00 (IVA esclusa), quale costo di eventuale proroga del contratto, per la durata di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

La durata dell'appalto è di anni 6, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto da parte di ogni singola Azienda sanitaria.

5.1 Durata

La fornitura, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, che avrà una durata di 4 anni con una opzione di rinnovo di due anni rinnovabili di anno in anno, con un eventuale proroga di 6 mesi; sarà effettuata, tramite l'invio di ordinativi di fornitura, da parte di ogni singola Azienda sanitaria, entro e non oltre 8 giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

5.2 Opzioni e rinnovi

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni e per un importo complessivo di €. 6.480.823,00 (IVA esclusa), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato, a mezzo pec, all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5.3 Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati

dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per quanto qui non espressamente indicato si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 29 del D.L. 4/2022 e dall'art. 106 c. 1 lett a) del codice dei contratti.

Art. 6 Soggetti ammessi in forma singola o associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ai singoli lotti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 7 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Art. 8 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti andranno eventualmente verificati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe), presso la banca dati di Anac.

8.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore al doppio del valore monetario (IVA esclusa), posto a base di gara, relativo ad ogni singolo lotto a cui si partecipa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.

Il settore di attività è fornitura di dispositivi medici. Tale requisito è richiesto a comprova della solidità dell'Azienda con cui andranno a contrarre le Aziende sanitarie.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

b) Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari a 3.000.000,00.- in corso di validità.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- c) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo triennio, forniture analoghe a quelle oggetto di gara, in tal caso, l'operatore economico dovrà produrre:
- un elenco di forniture analoghe ricadenti nell'oggetto della gara, non inferiore al doppio del valore monetario (IVA esclusa), posto a base di gara, relativo ad ogni singolo lotto a cui si partecipa La comprova del requisito, è fornita mediante:
 - ✓ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - ✓ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

e) Presentazione di campioni

Tassativamente entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà inviare alla stazione appaltante, idonea campionatura e solo in casi del tutto eccezionali e ben motivati, si potrà accettare una quota a parte della medesima, entro e non oltre i successivi 7gg solari e consecutivi dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

L'indirizzo al quale inviare la campionatura è il seguente:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA Protocollo Generale Settore 1A0 Via Aldo Moro, 8 – Loc. Cona 44122 FERRARA (FE)

Nel seguente orario di apertura dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.

Per campionatura si intende solo quella contrassegnata nel file elenco prodotti, relativa a ciascun lotto a cui si intenda partecipare, necessaria alla Commissione giudicatrice al fine di poter valutare le caratteristiche tecniche richieste mediante effettiva visione e manipolazione del prodotto offerto. La campionatura deve essere costituita da n° 1 prodotto/dispositivo per i soli lotti richiesti. Nel caso in cui il lotto preveda che la Ditta offra più misure, dovrà essere campionata la misura intermedia nel range di quelle richieste.

La bolla di consegna del materiale campionato dovrà contenere tutti gli elementi identificativi della campionatura trasmessa (es. quantità, codice, n. di lotto. ecc.).

La campionatura dovrà essere inviata in collo/i chiuso/i, recante la ragione sociale dell'Impresa partecipante e la dicitura "campionatura di gara per la fornitura di dispositivi medici per la radiologia interventiva e la chirurgia vascolare, in unione d'acquisto", all'interno, oltre i suddetti campioni, dovrà essere inserito l'elenco degli stessi sottoscritto dal legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri.

I campioni dovranno essere presentati in confezione separata per ogni lotto di riferimento, per il quale la ditta intende concorrere.

Su ogni articolo dovrà essere posta un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

- etichetta indicante la ragione sociale della Ditta;
- numero del lotto di riferimento di gara;
- nome commerciale e descrizione del prodotto che dovrà essere in tutto e per tutto identico all'articolo che sarà fornito in caso di aggiudicazione;
- codice articolo della ditta fornitrice e di quella produttrice (se diversa).

Nessun compenso o rimborso di spesa può essere preteso dall'impresa concorrente per la fornitura della campionatura come sopra richiesta poichè considerata parte integrante dell'offerta stessa; pertanto tale campionatura s'intende ceduta a titolo gratuito e non verrà restituita.

È facoltà della Commissione, qualora lo ritenga necessario in sede di valutazione, richiedere successivamente alle Imprese partecipanti ulteriore campionatura, nonché ulteriori informazioni sui prodotti, qualora non specificate espressamente nella scheda tecnica, oppure ritenute non completamente esaustive al fine della valutazione del prodotto offerto.

Tale ulteriore campionatura e/o informazione dovrà essere inviata entro e non oltre 7 giorni solari e consecutivi dalla richiesta, **pena l'esclusione** dalla gara, dei prodotti non presentati. Ai fini della valutazione, si provvederà quindi a consegnare detta campionatura e/o documentazione aggiuntiva, alla Commissione Giudicatrice.

8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito dell'elenco delle forniture analoghe, deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 8.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- 1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 9 Avvalimento

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale, anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto, sia l'ausiliaria che il concorrente, che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 10 Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 11 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, tramite bonifico bancario, con versamento effettuato sul conto corrente Intesa San Paolo IBAN IT12Y0306902477100000046060;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai sequenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

- 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

- In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 12 Pagamento del contributo a favore dell'Anac

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/deliberanumero-1121-del-29-dicembre-2020 o successiva delibera. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83 c. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima

della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/2005.

Art. 13 Modalita' di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione, ove richiesto, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

I campioni devono essere trasmessi all'indirizzo e con le modalità precisate nell'art. 8.3. lett. e). L'offerta unitamente alla campionatura richiesta, deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 3.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- A Offerta amministrativa (documentazione amministrativa);
- B Offerta tecnica: una per ogni singolo lotto per il quale si intende partecipare;
- C Offerta economica: una per ogni singolo lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 14 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Art. 15 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (All. A) ed eventuale procura;
- 2) disciplinare e capitolato firmati digitalmente, per accettazione di tutte le clausole in essi riportate;
- 3) DGUE (All. B);
- 4) Patto d'integrità;
- 5) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSoe in caso si preveda il ricorso al Fvoe:
- 8) documentazione in caso di avvalimento;
- 9) documentazione per i soggetti associati.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "A".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il

CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30% e a quella femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante denominato Codice disciplinare, reperibile al seguente link https://www.ospfe.it/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-dicondotta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità trasmesso unitamente agli atti di gara.
 La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice:
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.
 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 <u>Documento di Gara Unico Europeo</u>

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (All. B). Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione in caso di Avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento:
- 3) il contratto di avvalimento:
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

15.5 Campioni

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell'offerta i campioni di cui all'articolo 8.3, lett. e).

15.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate:
 - c. le parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Art. 16 Offerta Tecnica

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.

L'Offerta è firmata secondo le modalità in precedenza previste e deve contenere: i seguenti documenti:

- a) Scheda tecnica di ogni dispositivo offerto (con l'indicazione del lotto di riferimento) dalla quale risultino i parametri relativi alle caratteristiche tecniche del prodotto offerto e la conformità alla normativa vigente in materia;
- b) All. O.T. (offerta tecnica);
- c) All. C Scheda Prodotto;
- d) Allegato D scheda conformità che dovrà essere compilato e firmato dall'impresa offerente, per fornire gli elementi di identificazione dei prodotti offerti;
- e) documentazione tecnica precisata all'art. 5 del capitolato speciale,
- f) catalogo illustrato dettagliato ed aggiornato dei dispositivi offerti. Il catalogo <u>NON DEVE</u> <u>CONTENERE ALCUN PREZZO</u>

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nell'allegato elenco prodotti, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

In caso di carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, la Commissione attribuirà un punteggio pari a 0 ai relativi criteri."

Nell'offerta tecnica indicare il nominativo dell'informatore scientifico/agente di zona, il suo indirizzo e recapito telefonico necessario al fine di garantire, in casi particolarmente urgenti, la disponibilità a verificare e risolvere problematiche inerenti l'utilizzo dei prodotti aggiudicati entro il termine massimo di 48 ore.

In tale sede l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Art. 17 Offerta Economica

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica, firmata secondo le modalità precisate in precedenza, dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il costo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, dei singoli lotti a cui si partecipa con l'indicazione degli stessi, poiché non si individuano rischi di natura interferenziale non sussistono gli oneri per la sicurezza;
- b) Aliquota IVA da compilare nell'Allegato O.E.;
- c) il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

L'Offerta è firmata secondo le modalità in precedenza previste e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) All. O.E. (offerta economica);
- b) Modello offerta economica;
- c) Listino.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta deve essere formulata utilizzando, possibilmente, lo schema di offerta All. O.E del presente disciplinare di gara.

Listino - l'Impresa concorrente dovrà inserire il proprio listino prodotti in vigore al momento dell'offerta per eventuali acquisti di prodotti analoghi e/o complementari o con misure diverse da quelle aggiudicate. Per tali forniture il prezzo sarà pari al prezzo di listino al quale sarà applicata la medesima percentuale indicata.

Art. 18 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato, per singolo lotto ed in presenza anche di una sola offerta valida e congrua, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

18.1 Modalità di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati, per singolo lotto, nell'allegata tabella denominata criteri di valutazione, con la relativa ripartizione dei punteggi. Il punteggio massimo per l'offerta tecnica è di punti 70

Una Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, a ciascuno degli elementi qualitativi indicati nell'allegata tabella punteggi, attribuirà un coefficiente discrezionale, previa verifica di conformità alle caratteristiche tecniche richieste e disamina della relativa campionatura del prodotto.

Al fine dell'attribuzione del punteggio di qualità, si specificano le modalità di verifica da parte della Commissione giudicatrice e le definizioni delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione:

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SEGUITO PRECISATE, VERRANNO VALUTATE IN BASE A PROVE PRATICHE DA EFFETTUARSI NEI LABORATORI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AVEC.

MANEGGEVOLEZZA: si intende la facilità con cui il prodotto risponde alla manualità dell'operatore.

TRACKABILITY: si intende la capacità del catetere / della guida di progredire nei vasi

SCORREVOLEZZA: si intende la capacità del dispositivo di progredire nei vasi/dotti. **RISPONDENZA AL TORQUE:** si intende la risposta della punta della guida mobile da angioplastica alle torsioni impresse dall' operatore sulla guida stessa.

CAPACITA' EMBOLIZZANTE: si intende il rapido potere trombigeno.

STABILITA' ALL'INTERNO DEL VASO: si intende la capacità del device di non migrare o spostarsi rispetto al punto di posizionamento nel vaso.

PUSHABILITY: si intende la capacità di spinta del device.

CROSSABILITY: si intende la capacità dei dispositivi medici di superare lesioni stenosanti.

EFFICACIA DI INCISIONE DELLA PLACCA.

ERGONOMICITA': si intende la comodità ed efficienza durante l'impiego del dispositivo

FLESSIBILITA'
SUPPORTO

ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA

UNIFORMITA' DELLE PARTICELLE: si intende forma e dimensione il più possibile uniformi e regolari

FACILITA' DI RIMOZIONE

SEMPLICITA' DI IMPIEGO

FACILITA' DI SCORRIMENTO

SCORREVOLEZZA INTRODUZIONE/ESTRAZIONE: tale parametro verrà valutato in base alla forza esercitata dall'operatore necessaria per introdurre e rimuovere l'introduttore dalla sede di accesso.

RASTREMATURA CANNULA

VELOCITA' DI INIEZIONE /ASPIRAZIONE

EFFICACIA DI EMOSTASI

RESISTENZA AL KINKING:

QUALITA' DEI MATERIALI OFFERTI

PRECISIONE DEL TAGLIO

CAPACITA' DI ESTRARRE L' EMBOLO

CAPACITA' DI DISOSTRUZIONE DEL VASO

CAPACITA' DI OCCLUSIONE DEL VASO

PORTATA DEL FLUSSO

TENUTA DELLE CONNESSIONI

CONFEZIONAMENTO

PRESENZA DI SIRINGA DI GONFIAGGIO

Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice sulla base delle risultanze motivate delle prove pratiche effettuate.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SEGUITO PRECISATE, CHE VERRANNO VALUTATE IN BASE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA/SCHEDA TECNICA PRODOTTA DAI CONCORRENTI

GAMMA DI CONFORMAZIONI: Il punteggio sarà attribuito in base al numero di conformazioni proposte.

GAMMA DI MISURE E MORFOLOGIA O CONFIGURAZIONE: Il punteggio sarà attribuito in base al numero di misure proposte

GAMMA DI VOLUMI: Il punteggio sarà attribuito in base al numero di volumi proposti

GAMMA DI LUNGHEZZE DEL PALLONE: Il punteggio sarà attribuito in base al numero delle lunghezze proposte

BASSO PROFILO DEL CATETERE

PROFILO MASSIMO DEL PALLONCINO

DIAMETRO DEL PLUG IN RAPPORTO AL CATETERE DI INTRODUZIONE

PROFILO MASSIMO DELLO SHAFT (stelo)

RPB pressione massima consigliata

RPB ELEVATA pressione massima consigliata

Per ogni offerta, la Commissione attribuirà collegialmente un giudizio ad ognuno dei criteri sopra riportati attribuendo un coefficiente variabile da zero ad uno, secondo la tabella sotto riportata e su tali coefficienti verrà calcolata la media aritmetica.

Giudizio	ottimo	distinto	buono	discreto	sufficiente	mediocre	insufficiente
Valore	1,00	0,85	0,75	0,70	0,60	0,30	0,00

Successivamente, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e ricalcolando proporzionalmente gli altri coefficienti, si procederà alla riparametrazione, come di seguito precisato.

Riparametrazione

Qualora nessuna ditta abbia ottenuto il massimo punteggio tecnico, alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico, saranno attribuiti punti 70; alle altre ditte saranno assegnati punti direttamente proporzionali.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al 50% + 1 del punteggio tecnico complessivo, pari a 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua, prima della riparametrazione, un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue:

punti 30 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso;

punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all'importo a base d'asta;

per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo (prezzo offerto: prezzo più basso = 30:x).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per ogni singolo lotto.

L'Azienda Ospedaliera di Ferrara in qualita' di capofila si riserva la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, nell'esclusivo interesse delle Aziende Sanitarie interessate dandone comunicazione motivata alle ditte concorrenti.

L'Azienda Ospedaliera di Ferrara si riserva altresì di non aggiudicare qualora, in caso di offerte presentate da Ditte in RTI siano violati i principi volti al rispetto della libera concorrenza.

Art. 19 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 o 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Rup nella valutazione della congruità delle offerte.

Art. 20 Svolgimento delle operazioni di gara e verifica documentazione amministrativa

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. In considerazione del fatto che la Piattaforma Intercenter-ER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e altresì la provenienza, l'identificazione e

l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. Pertanto, in seduta riservata, il giorno fissato per l'apertura della documentazione caricata a sistema, il Seggio di gara, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa. Il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art.83 del D.Lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema:
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al RUP l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale all'indirizzo PEC indicato. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, eventualmente attraverso l'utilizzo del sistema Fvoe, reso disponibile dall'ANAC.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Art. 21 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara presieduto dal RUP, procederà ad abilitare sul sistema la Commissione Giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica. Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, relativamente a ciascun singolo lotto, che sarà comunicato sul Sistema, la commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, all'esame della campionatura ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo pec indicato. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, alla visione dei relativi campioni e all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In caso di riparametrazione la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto stabilito in precedenza.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Successivamente sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, l'ora ed il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta riservata, delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice in seduta riservata, procederà a caricare a Sistema i punteggi tecnici ottenuti dalle ditte e successivamente procederà all'apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema, relativamente a ciascun singolo lotto e quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo

in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3gg. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 4.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Rup i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 22 Verifica anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che la valutazione dell'anomalia dell'offerta avviene dopo l'aggiudicazione e pertanto la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti dopo la riparametrazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

E facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 23 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta relativamente ad ogni singolo lotto.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'Amministrazione si riserva, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di non procedere all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, da ogni Azienda costituente l'Area Vasta Emilia Centrale.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione tramite bonifico bancario. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00.- Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore dell'importo aggiudicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 25 Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://www.ospfe.it

Art. 26 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso agli atti ed ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. La ditta concorrente deve fornire motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta, con riferimento a marchi, brevetti, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperti da riservatezza. Qualora il concorrente non precisi nulla al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all'accesso integrale della documentazione tecnica.

Art. 27 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Ferrara.

Art. 28 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del suddetto Regolamento si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda committente a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda committente individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accordimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Azienda USL di Ferrara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali:
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Azienda committente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati saranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, sarà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda Ospedaliera di Ferrara - Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, corso Giovecca 203 - 44121 Ferrara. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa: Azienda Ospedaliera di Ferrara. Responsabile del trattamento: Andrea Ferroci, Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.

Art. 29 Norme e disposizioni finali

La procedura di acquisto potrà essere ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta per ogni singolo lotto. L'Azienda Ospedaliera di Ferrara si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non aver raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva, a proprio motivato giudizio e in caso di offerte presentate da ditte in raggruppamento temporaneo d'impresa, qualora siano violati i principi volti al rispetto della libera concorrenza. L'Azienda Ospedaliera di Ferrara si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, oppure di riaprirne i termini con provvedimento motivato, nell'esclusivo interesse pubblico dandone comunicazione motivata alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano vantare diritti o pretese di sorta. L' Azienda Ospedaliera di Ferrara si riserva anche di revocare la procedura di gara nel caso in cui si pervenga all'aggiudicazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale e/o nazionale, senza che le ditte partecipanti possano avanzare qualsiasi pretesa e/o indennizzo per le spese sostenute.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma per accettazione (pg. 1-29)